

Avv. Claudia Caradonna
Via Aurelio Costanzo n. 9 - 90142 Palermo
Tel.Fax. 091/8773736
avv.claudiacaradonna@pec.it

**CLAUDIA
CARADONNA**
CN =
CARADONNA
CLAUDIA
C = IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. N. 2209/2024 E INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO**

Per la sig.ra **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti psico-fisici**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **omissis**

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di “*Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale*”, approvata con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, n.

68/9-5-2023 CC di prot. del 30.04.2024, pubblicato il 07.05.2024 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del decreto n. 68/9-5-2023 CC di prot. del 30.04.2024, pubblicato il 07.05.2024 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI,

GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 419002/2-12 dell'8 febbraio 2024, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata *"INIDONEA"* al *"Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale"* in quanto *"omissis"*;

- delle determinazioni inerenti le disposizioni di dettaglio sulle *"Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale"*;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, incluse le risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stata sottoposta la ricorrente;

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, **lettera b)** del bando di concorso **(civili), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria dei "civili"**, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione di militare. In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:*

– visibili con qualsiasi uniforme in uso;

– anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.

Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici.”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita”;*

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIÀ RICHIESTO CON RICORSO

INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

PREMESSA

1. Nell'ambito del procedimento pendente dinanzi il TAR Lazio, sede di Roma, iscritto al n.r.g. 2209/2024 ed assegnato alla Sezione Prima Bis, la ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato, con ricorso e con i motivi aggiunti più oltre esposti, gli atti pure indicati in epigrafe.

Mercé il presente atto, si integra pertanto il contraddittorio con il controinteressato. Si trascrive dunque, integralmente e di seguito il ricorso identico ai presenti motivi aggiunti con cui si è gravata la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

*

RICORSO ORIGINARIO

“IN FATTO

1. Con bando del 02.05.2023, pubblicato in pari data sul portale del reclutamento inpa.gov.it, il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto il “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri” (doc. 1).

La procedura di selezione prevede, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e, infine, la valutazione dei titoli.

L’odierna ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, riservati ai “civili” ed ha partecipato al concorso superando agevolmente la prova scritta con un punteggio di 61 (doc. 2), e le prove di efficienza fisica con punteggio aggiuntivo di 0,5 (doc. 3).

*2. La sig.ra **OMISSIS** è stata, quindi, convocata per il giorno **8 febbraio 2024**, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.*

*All’esito di tali accertamenti, la ricorrente è stata giudicata “inidonea”, in quanto “presenta due tatuaggi (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 “criteri di valutazione” delle discendenti Norme Tecniche): in area del corpo non consentita, **omissis** visibili con ogni tipo di uniforme” (doc. 4).*

Si è trattato dell’unica anomalia riscontrata, giacché il profilo sanitario è stata considerata idonea per tutte le altre caratteristiche fisiche.

*3. Nello specifico, i tatuaggi contestati alla ricorrente sono i seguenti:
omissis*

Entrambi i tatuaggi, però, con l’uso di una qualsiasi uniforme in dotazione al personale dell’Arma dei Carabinieri non sono in alcun modo visibili e risultano coperti dall’uniforme, come meglio si vedrà infra (anche nel caso dell’uniforme composta da gonna e scarpe décolleté, il cui uso è previsto solo ed esclusivamente nelle occasioni di alto profilo istituzionale.).

4. Secondo il Regolamento delle Uniformi R-11 (doc. 5), modificato dapprima con Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datata 18.12.2020 (doc. 6) e successivamente con Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datata 17.12.2021 (doc. 7), infatti, le Uniformi si distinguono in:

- **Uniforme di Servizio Invernale:** che si distingue in “uniforme di servizio Invernale (S.I.)” il cui uso è previsto in addestramento, nei servizi di pattuglia, di perlustrazione, di vigilanza e di controllo ed in genere, nei servizi isolati e collettivi, nonché per i militari di servizio alla caserma; “uniforme di servizio Invernale 2 (S.I.2)” il cui uso è previsto in tutti i servizi interni ed esterni; “uniforme di servizio Invernale 3 (S.I.3)” il cui uso è previsto in occasione di riviste, parate o servizi d'onore e nelle circostanze previste nel prospetto in All. “C”; “Uniforme di servizio invernale per il CARABINIERE DI QUARTIERE” il cui uso è previsto nello specifico servizio (pagg. 41-44 Regolamento Uniformi, doc. 5);

- **Uniforme Ordinaria Invernale:** che si distingue in “Uniforme Ordinaria Invernale” il cui uso è previsto in servizio all'interno delle infrastrutture militari, fuori servizio e nelle circostanze previste nel prospetto in All. “C”; “Grande uniforme invernale (G.U.I.)” il cui uso è previsto nelle circostanze previste nel prospetto in All. “C”; “Uniforme di rappresentanza (R.I.)”, il cui uso è previsto nei servizi di rappresentanza ove non sia prevista la G.U.S., nonché nei servizi di scorta d'onore svolti dai motociclisti e di pattuglia nei centri storici (pagg. 39 - 41 Regolamento Uniformi, doc. 5);

- **Uniforme da Cerimonia Invernale (Ce.I.):** che si distingue in “Uniforme da cerimonia invernale (Ce.I.)” il cui uso è previsto nelle circostanze previste nel prospetto in All. “C”; “Grande uniforme da cerimonia invernale (G.U.Ce.I.)” il cui uso è previsto nelle circostanze previste nel prospetto in All. “C”; “Uniforme da sera invernale (Se.I.)” il cui uso è previsto nelle circostanze previste nel prospetto in All. “C”; “Uniforme da società invernale (So.I.)” il cui uso è previsto nelle circostanze previste nel prospetto in All. “C” e “Uniforme da gala invernale (Ga.I.)” il cui uso è previsto nelle circostanze previste nel prospetto in All. “C” (pagg. 45-46 Regolamento Uniformi, doc. 5);

- **Uniforme Operativa (Op.) e derivate:** che si distingue in “Uniforme Operativa in tessuto turchino (Op. t.)” il cui uso è previsto in addestramento,

in battute e rastrellamenti, nei servizi vari all'interno delle caserme, per i quali non sia prevista l'uniforme ordinaria, di servizio e loro derivate, nei servizi svolti dai militari cinofili e nelle attività dei reparti speciali; "Uniforme Operativa policroma (Op. p.)" il cui uso è previsto in addestramento ed in tutte le altre attività operative; "Uniforme Operativa per servizi di O.P." il cui uso è previsto nei servizi di O.P. con prevedibili incidenti (pagg. 46-50 Regolamento Uniformi, doc. 5);

- **Grande Uniforme Speciale (G.U.S.)** il cui uso è previsto nelle circostanze previste nel prospetto in All. "C";

- **Grande Uniforme Speciale ridotta (G.U.S.r.)** il cui uso è previsto nelle circostanze previste nel prospetto in All. "C";

- **Corrispondenti Uniformi nella versione Estiva** che si identifica con la versione invernale (pagg. 51-60);

- **Uniforme ginnica.**

5. **L'uniforme di servizio**, ossia quella utilizzata quotidianamente, sia nella versione estiva che invernale, **è identica sia per le donne che per gli uomini** ed è costituita (sia nella versione invernale che nella versione estiva) da **"pantaloni neri con banda rossa verticale larga 4 cm. stivaletti derby o scarpe basse nere (in relazione alle condizioni meteo)"** (pag. 42 Regolamento Uniformi, doc. 5).

Pertanto, con l'uniforme di servizio, **entrambi i tatuaggi della ricorrente non sono visibili, in quanto sono coperti dalle scarpe (sia nella versione invernale che nella versione estiva).**

L'**uniforme ordinaria invernale (così come quella ordinaria estiva)** prevede i pantaloni neri con banda rossa verticale larga 4 cm per il personale maschile. Mentre, per il personale femminile prevede, **in alternativa, gonna o pantaloni neri, come per gli uomini (generalmente la gonna è utilizzata nelle circostanze previste nel prospetto in All. "C" al Regolamento sulle Uniformi)** (pag. 39 Regolamento Uniformi, doc. 5). Inoltre, in relazione alla Grande Uniforme Invernale (GUI) è specificato che "Il personale femminile, in occasione di parate, cerimonie o eventi rappresentativi, indossa i pantaloni se: – inquadrato con il personale maschile; – armato; – in caso di cattive condizioni meteo" (pag. 41 regolamento Uniformi, doc. 5).

*L'**Uniforme da Cerimonia** (sia invernale che estiva) prevede i pantaloni per gli uomini e la doppia gonna dello stesso colore per le donne: una versione "sottoginocchio" per mattina/pomeriggio ed una lunga alla caviglia per la sera, con collant grigio in tinta con la gonna (fumé) da 20 denari (pag. 4 Regolamento Uniformi, doc. 5).*

*Le **Uniformi Operative** sono uniformi particolari che **prevedono esclusivamente i pantaloni, così come la Grande Uniforme Speciale e la Grande Uniforme Speciale ridotta.***

*Infine, nella **Uniforme Ginnica** è previsto l'uso dei calzettoni di spugna, che coprono fino a metà polpaccio, per cui nemmeno con tale divisa (peraltro, non utilizzata in pubblico!) si vede alcunchè.*

*6. Vedasi infra immagini tratte dal predetto Regolamento (pag. 328, Appendice 6, doc. 5): **PRINCIPALI UNIFORMI PER I MARESCIALLI, I BRIGADIERI GLI APPUNTATI ED I CARABINIERI**, previste dal "Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri", Appendice 6.*

Segue Appendice "6"



7. La divisa con gonna e scarpe décolleté, dunque, non è più prevista per il personale femminile, facoltizzato ad indossarla esclusivamente in occasioni di alto profilo istituzionale.

Il mantenimento dell'uso della gonna - al pari, del resto, a scarpe di foggia femminile, con tacco, considerate di maggiore eleganza e gradevolezza estetica - è stato limitato infatti nelle cerimonie o in incontri istituzionali, in via del tutto rara ed eccezionale, ma non giornalmente durante il servizio istituzionale e ciò in relazione alle esigenze connesse all'effettuazione, indistintamente per uomini e donne, di attività connotate da alto grado di fisicità operativa.

Da qui la graduale omogeneizzazione della tipologia "normale" dei capi di vestiario in risposta a ovvie ragioni di praticità e funzionalità.

Peraltro, si noti come nelle più grandi cerimonie del nostro paese dove si vede coinvolta l'Arma dei Carabinieri il personale femminile utilizza, come per gli uomini, sempre la grande uniforme (GUS) la quale prevede solo ed esclusivamente l'uso del pantalone (Vedasi ad es. Festa dell'arma degli anni passati ed in particolare l'ultima ovvero il 209° anniversario; La giornata internazionale della donna; La festa della repubblica).

8. Per di più, anche nel caso di utilizzo della gonna, non sono visibili, in quanto risultano coperti dal collant e dalle scarpe décolleté.

Come indicato a pag. 40 del predetto Regolamento, infatti, è previsto per il personale femminile l'utilizzo di scarpe nere "décolleté" e collant di colore naturale ed uniforme, da 40 denari, per l'Uniforme Ordinaria e l'utilizzo di scarpe nere "décolleté" in pelle lucida (tacco a 8 cm) e collant grigio in tinta con la gonna (fumé) da 20 denari per l'Uniforme da Cerimonia.

Pertanto, come comprovato dalle immagini sottostanti, entrambi i tatuaggi non sono visibili, in nessuna delle due ipotesi, come peraltro si evince anche dal report fotografico effettuato in sede concorsuale e ottenuto in esito ad istanza di accesso agli atti (doc. 8).

Ciò posto, è evidente e fuor di dubbio che **entrambi i tatuaggi, oggetto di contestazione, non sono in alcun modo visibili con la divisa ordinaria e con la divisa di servizio.**

*1^ foto - Visione laterale esterna **omissis**
con collant di colore naturale ed uniforme, da 40 denari e scarpe décolleté nere.
omissis*

*2^ foto - Visione laterale interna **omissis**
con collant di colore naturale ed uniforme, da 40 denari e scarpe décolleté
nere.
omissis*

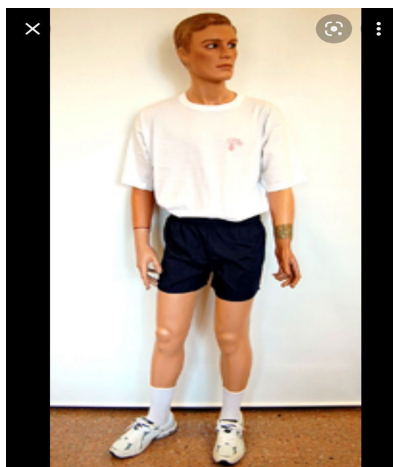
*3^ foto - Visione laterale esterna omissis
con collant grigi 20 denari e scarpe décolleté nere.
omissis*

*4^ foto - Visione laterale interna omissis
con collant grigi 20 denari e scarpe décolleté nere.
omissis*

Come si può notare, nella foto precedenti, **i tatuaggi della sig.ra OMISSIS non sono visibili con nessuna delle uniformi in dotazione al personale dell'Arma dei Carabinieri**, né con i pantaloni né con la gonna, in quanto il collant stesso, oltre la scarpa, coprono nel caso di specie i tatuaggi della ricorrente.

9. Parimenti, è evidente il tatuaggio **non è visibile neppure con l'uniforme ginnica**, peraltro non utilizzata in pubblico, **in quanto** dal regolamento stesso pag. 112 (paragrafo 9, doc. 5) è previsto l'uso di calzettoni di spugna che coprono addirittura parte del polpaccio: **"CALZE A SPUGNA DA GINNASTICA: Sono in cotone/poliammide di colore bianco e costituite da: polsino elastico, gamba, piede, tallone e punta. Polsino e gamba sono realizzati con maglia a coste mentre, tallone, piede e punta sono a maglia liscia e a spugna all'interno"**.

5^ foto - Uniforme ginnica.



Carabinieri
Uniformi ginniche

[Visita](#)

Dalla precedente documentazione fotografica emerge, dunque, in maniera evidente che **i tatuaggi (omissis) della ricorrente non risultano visibili all'esterno con qualsivoglia uniforme in dotazione ai militari dell'Arma dei Carabinieri**.

Pertanto, il provvedimento di inidoneità oggi impugnato finisce per non rispettare il **criterio generale della non visibilità dell'immagine con l'uniforme indossata**, profilo che costituisce la ragione che, soltanto, può giustificare la declaratoria di inidoneità del candidato quando non ricorra la distinta fattispecie del carattere intrinsecamente "deturpante" o "contrario al decoro dell'uniforme" o "di discredito delle istituzioni" o "indice di

personalità abnorme” (ipotesi, queste, sicuramente non ricorrenti nel caso di specie).

*10. Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo e la sig.ra **OMISSIS** è costretta a proporre il presente ricorso affidato al seguente, articolato, motivo*

IN DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, PERPLESSITÀ, SVIAMENTO- INGIUSTIZIA MANIFESTA - ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

*11. Il giudizio di inidoneità oggi impugnato è evidentemente illegittimo in quanto non ha minimamente considerato se e in che misura la zona tatuata, nel caso specifico il omissis della sig.ra **OMISSIS**, risulti visibile con tutte le uniformi messe a disposizione dall’Arma dei Carabinieri.*

Il provvedimento di esclusione, infatti, si limita esclusivamente a richiamare l’art. 10 comma 7 del bando di concorso il quale prevede che “7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione di militare.

In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:

- visibili con qualsiasi uniforme in uso;*
- anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.*

*Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici”, nonché il **paragrafo 8 delle discendenti “Norme Tecniche”**, il quale prevede che “saranno inoltre giudicati inidonei tutti i concorrenti che (...) presentino tatuaggi ed altre alterazioni permanenti volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità*

della condizione di militare (art. 10, comma 7). In particolare, saranno esclusi i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti: - visibili con qualsiasi uniforme in uso (come illustrato dalle immagini fotografiche pubblicate nell'apposito avviso presente nella pagina web dedicata al concorso); - anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme. In caso di riscontro di tatuaggi verrà acquisita documentazione fotografica." (doc. 9), **senza tener conto, al contempo, della circostanza che il tatuaggio della sig.ra OMISSIS (come dimostrato in fatto dalla copiosa documentazione fotografica) non si vede con nessun tipo di uniforme.**

12 La visibilità dell'immagine con l'uniforme indossata, come riconosciuto da codesto Ecc.mo Collegio con la recente sentenza n. 6059 del 16.05.2022 in un caso analogo al presente inerente il concorso per 2938 allievi carabinieri, costituisce infatti "la ragione che, soltanto, può giustificare la declaratoria di inidoneità del candidato quando non ricorra la distinta fattispecie del carattere intrinsecamente "deturpante", "imbarazzante" o "inopportuno" dell'immagine o della scritta (ipotesi, quest'ultima, sicuramente non ricorrente nella specie)" (Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 16 maggio 2022, n. 6059).

Di contro, quando il tatuaggio non è visibile con qualsiasi tipo di uniforme, come nel caso di specie, il provvedimento di inidoneità è evidentemente illegittimo.

Ripercorrendo, infatti, le disposizioni normative, primarie e secondarie, di riferimento in merito alla presenza di tatuaggi, notiamo che costituiscono causa di inidoneità:

a) "I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, **se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento**, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando" ai sensi dell'art. 635, comma 1-ter, cod. ord. mil. (d.lgs. n. 66 del 2020), inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 (in vigore dal 20 febbraio 2020);

b) "le alterazioni congenite o acquisite, croniche della cute e degli annessi, **estese o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o**

fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”, ai sensi dell’art. 582, comma 1, lett. u) Dermatologia, t.u.o.m., (d.P.R. n. 90 del 2020, relativo alle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare);

c) “le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi, che, per sede estensione o gravità, sono deturpanti o determinano alterazioni funzionali; ... le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilità a ulcerarsi sono causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali”, ai sensi dell’art. 586, comma 1, lett. b) Apparato tegumentario, t.u.o.m. (relativo alle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità per i servizi di navigazione aerea);

d) “Le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiologiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.” Ai sensi del d.m. 4 giugno 2014 – recante, in attuazione dell’art. 580, comma 4, t.u.o.m., la direttiva tecnica per l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e i criteri per delineare il profilo sanitario degli idonei – lett. U) Dermatologia.

*13. Peraltro, come chiarito dalla copiosa **giurisprudenza** formatasi sul tema, sono state individuate due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525):*

*a) quella della presenza di “**tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme**”, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la “particolare sede o natura” ovvero il “contenuto” del tatuaggio;*

*b) quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “**per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme**” (Cons. Stato, 29 dicembre 2020, n. 8459).*

*14. Orbene, nel caso di specie, assodato che siamo in presenza di **due tatuaggi sicuramente non deturpanti né indice di personalità abnorme**, in quanto raffiguranti, quello omissis e, come ampiamente*

*dimostrato in fatto, **non visibili con alcun tipo di uniforme**, non vi è dubbio sulla illegittimità del provvedimento di inidoneità oggi impugnato!*

Alla luce delle considerazioni fino ad ora svolte, è evidente la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, il quale risulta inficiato da tutti i vizi indicati in rubrica.

*In linea con quanto fino ad ora affermato si pone anche l'orientamento mostrato sul punto da codesto Ecc.mo Collegio, il quale trovatosi a decidere su casi analoghi, ha accolto le tesi dei ricorrenti, **in alcuni casi ritenendo perfino superflua la verifica e accogliendo l'istanza cautelare mediante ammissione con riserva del ricorrente alla prosecuzione delle prove concorsuali** in quanto “alla stregua delle fotografie versate in atti, è escluso che il tatuaggio abbia un contenuto deturpante, offensivo o indice di personalità abnorme, sì da renderlo assolutamente vietato” e considerato “che, per la sua collocazione sul lato posteriore della gamba sinistra appena al di sopra della caviglia e per le sue dimensioni, il tatuaggio appare tra quelli consentiti, in quanto coperto, anche nell'ipotesi della divisa estiva o sportiva, dal calzino e, quindi, non visibile” (Tar Lazio -Roma, Sez. I bis, 19 gennaio 2024, n. 222). In altri casi, ritenendo essenziale ai fini del decidere “**disporre una verifica** ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., tesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti l'esistenza o meno della causa di inidoneità in questione, accertando, in particolare, se il tatuaggio sia visibile o meno con le uniformi in dotazione” (Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 24 novembre 2023, n. 17519; cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 21 aprile 2022, n. 4809; Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 19 gennaio 2022, n. 580).*

15. In ultimo, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “definitivo e non suscettibile di riesame”, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita come previsto dall'art. 10, comma 8, del bando di concorso.

*Ed invero, come affermato da codesto ecc.mo Collegio: “Se è vero che **le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici**, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di*

discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto”(Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 marzo 2021, n. 2706; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196;).

Peraltro, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza della Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che “un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell’atto amministrativo”, ulteriormente soggiungendo che “anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un’intrinseca logicità e ad un’intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell’ordinamento in ragione dell’interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell’errore, e, per il vizio che ne consegue, nell’eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l’ausilio della c.t.u., se l’amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell’ambito della propria discrezionalità, di adottare per l’accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia” (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).

16 Infine, sotto diverso quanto assorbente profilo, il giudizio impugnato si rivela viziato sub specie di **difetto di motivazione e di istruttoria**.

Infatti, invece di procedere ad un giudizio di inidoneità basato esclusivamente su una valutazione superficiale.

Diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i **parametri costituzionali dell’imparzialità, ragionevolezza ed equanimità dell’azione amministrativa, ex art. 3 e 97 Cost.**, e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivate.

*In definitiva, se appare condivisibile la necessità di scegliere, con rigorosi criteri di idoneità, gli aspiranti allievi carabinieri e dunque la necessità di fugare ogni dubbio in ordine alla presenza, in capo all'aspirante, di cause di non idoneità, non v'è parimenti dubbio che le disposizioni regolamentari devono sempre e comunque rispettare **gli indicati principi costituzionali** ex art.3 e 97 della Costituzione.”*

2. Pertanto, con il presente atto parte ricorrente impugna la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di “*Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale*”, approvata con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, n. 68/9-5-2023 CC di prot. del 30.04.2024, pubblicato il 07.05.2024 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente.

La presente graduatoria è illegittima e, come anticipato in sede di ricorso principale, è gravissima fonte di pregiudizio per la ricorrente che, pertanto, è costretta a chiederne l'annullamento.

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

- 1) **in via preliminare**, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad **assicurare l'immediata ammissione “con riserva e in soprannumero” della ricorrente a partecipare alle ulteriori prove (accertamenti attitudinali), da sostenere davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche alla valutazione dei titoli ed al successivo corso per allievi carabinieri in ferma quadriennale;**
- 2) **in via istruttoria**, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. di un sunto del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;

- 3) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini del concorso per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si è prodotta in seno al ricorso introduttivo depositato il giorno 01.03.2024 autocertificazione della situazione reddituale ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del d.p.r. 30/05/2002 n.115, attestante la percezione, da parte dell'intero nucleo familiare della ricorrente, di un reddito inferiore € 38.514,03 per l'anno 2023, l'anno dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata: anche i presenti motivi aggiunti, vertendo in materia di procedura concorsuale nell'ambito del pubblico impiego, sono pertanto esenti dal contributo unificato.

Palermo-Roma, 24 maggio 2024

Avv. Claudia Caradonna